

Sella

PROROGA SOSPENSIONE RATE MUTUO

Il comma 949 della Legge n.178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nel Supplemento n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30 dicembre 2020 – Serie generale, intervenendo sul termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche e intermediari per i soggetti residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito le regioni dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni), hanno diritto di chiedere una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale:

- **Sospensione totale:** sospensione del pagamento dell’intero importo della rata, quindi sia interessi che capitale.
Gli interessi saranno calcolati sul capitale delle sole rate scadute nel periodo di sospensione e addebitati, con la stessa periodicità e le stesse scadenze della rata di ammortamento, per un numero di rate concordato con la banca.
- **Sospensione parziale:** sospensione del pagamento della sola quota del capitale. In questo caso gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati sul capitale delle sole rate scadute nel periodo di sospensione e addebitati alle scadenze originarie previste.

La sospensione avrà durata fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile, e comunque non oltre il 31/12/2021.

Per la sospensione non saranno applicate spese o commissioni né saranno richieste ulteriori garanzie. Gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati al tasso nominale annuo pattuito nel contratto sull’importo della quota capitale delle rate scadute nel periodo di sospensione.

Per maggiori informazioni è a disposizione il personale della Succursale di riferimento.

sella.it

